

Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Milano

Discorso inaugurale della Presidente Marina Anna Tavassi



Assemblea Generale – Milano, 1 febbraio 2020

**Relazione sull'amministrazione della giustizia
nel Distretto della Corte d'Appello di Milano**

Discorso inaugurale della Presidente Marina Anna Tavassi

Milano, Aula Magna Palazzo di Giustizia

1 febbraio 2020

Dichiaro aperta l'Assemblea Generale della Corte d'Appello di Milano, riunita per la inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Rivolgo a tutti il mio cordiale benvenuto e ringrazio in particolare per la loro presenza la Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, Piercamillo Davigo. Ringrazio ancora il Primo Presidente Emerito della Suprema Corte di Cassazione e già Presidente della Corte d'Appello di Milano nel quinquennio 2011/2015, Giovanni Canzio, le Autorità civili (il Sindaco, il Presidente della Regione), religiose, le Autorità militari. Ringrazio la Fanfara dei Carabinieri, che ci ha offerto una toccante esecuzione dell'Inno dell'Unione Europea e dell'Inno d'Italia, e tutte le Forze dell'Ordine che ci assistono oggi, come nel nostro lavoro quotidiano.

Saluto ancora i Presidenti ed i colleghi, venuti dall'intero Distretto, gli Avvocati, italiani e stranieri, e tutti gli illustri ospiti intervenuti. Rivolgo ancora un saluto particolarmente sentito ai componenti del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello, che ho avuto l'onore di presiedere in questi anni e che si trova nel suo ultimo trimestre di lavoro nell'attuale composizione.

Quest'elenco di saluti non vuole essere solo un gesto formale richiesto dal cerimoniale, ma è un sentito e spontaneo ringraziamento per l'attenzione da tutti rivolta verso un evento che, per legge (Legge n. 150 del 2005, Circ. CSM 13.12.2006 fino alla recente Circ. 18.12.2019), deve offrire il resoconto dell'attività svolta nel trascorso anno giudiziario (1.7.2018/31.6.2019, con molti dati tuttavia aggiornati al 31.12.2019), ma che nei fatti intende offrire alle istituzioni ed alla cittadinanza non una semplice rendicontazione di numeri e percentuali, bensì un'analisi – anche critica – di quanto è stato fatto e di quanto ancora si può fare, delle sinergie attuate sul territorio, dei progetti realizzati e di quelli programmati per il prossimo futuro, al fine di rendere il Servizio Giustizia efficiente, adeguato alle caratteristiche del territorio e rispondente alle esigenze dei suoi cittadini.

Anche per l'anno giudiziario appena concluso dobbiamo riferire della grave situazione di scopertura e di sottodimensionamento degli organici sia di magistratura che del personale amministrativo. Ma dobbiamo ancora una volta riferire che l'impegno di tutti, personale amministrativo e magistrati, ha consentito di confermare i positivi risultati raggiunti negli scorsi anni.

La Relazione degli Ispettori del Ministero della Giustizia (ispezione periodica presso la Corte d'Appello per il periodo 1.7.2016/30.6.2018) conclusasi nell'ottobre 2018 ha dato atto della "assoluta adeguatezza dell'Ufficio alla domanda di giustizia. Le misure organizzative adottate rispondono a criteri di efficienza, efficacia e produttività".

Gli Uffici giudiziari di Milano fin dal 2012 hanno intrapreso un percorso di rinnovamento, dando effettiva attuazione ai Progetti di recupero dell'arretrato (Strasburgo I e Strasburgo II), grazie a strategie di miglior allocazione delle risorse per quanto riguarda l'aspetto della gestione e grazie ad un cambio culturale per quanto riguarda l'attività giudiziaria.

Spiace dover fare ancora una volta un raffronto con altre sedi, in particolare con le cd sedi metropolitane (Roma, Milano, Napoli). Il Distretto della Corte d'Appello di Milano è superiore a Roma e a Napoli per numero di abitanti, oltre che per numero ed importanza delle imprese e degli affari trattati, ancorché abbia un numero di magistrati e di dipendenti amministrativi notevolmente inferiore agli altri grandi Uffici.

Quanto al numero dei magistrati, le piante organiche prevedono (rilevazione del Ministero della Giustizia al 1° febbraio 2019) per la Corte d'Appello di Milano 127 magistrati (effettivi 115) a fronte di una popolazione del Distretto di 6.892.547; 170 per Roma (effettivi 159), con una popolazione di 5.896.693; 156 per Napoli (effettivi 135), con una popolazione 5.826.860. Il Distretto di Milano ha quindi circa 1.000.000 di abitanti in più rispetto alle altre due sedi, quasi un venti per cento in più, senza considerare i numeri delle imprese e dei posti di lavoro, considerevolmente superiori, eppure ha un numero di giudici inferiore di circa un quarto.

Abbiamo quindi visto con estremo favore la proposta formulata dal Ministero di un aumento di organico di 7 unità per la Corte d'Appello e di 35 per l'intero distretto (comprese le Procure). Per Roma gli aumenti proposti sono di 50 unità e per Napoli di 31. I nuovi arrivi ci consentirebbero, oltre che di stabilizzare i risultati raggiunti e riequilibrare i carichi di lavoro rispetto ad altre sedi giudiziarie, di potenziare il settore penale, nonché la Sezione lavoro (10 consiglieri a Milano e 1 presidente, 29 a Roma e 5 presidenti, 25 a Napoli e 5 presidenti) e la sezione Famiglia-minori-persone, pesantemente gravata in quest'ultimo periodo anche dal carico della protezione internazionale. L'adeguamento proposto è poi squilibrato per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni di Milano. La proposta infatti indica un aumento di 3 unità (2 al Tribunale, 1 la Procura), avendone previsti 2 per

gli omologhi uffici di Roma e Napoli, dove il carico del contenzioso è notevolmente inferiore (Milano 16 magistrati, 16.912 procedimenti fra penale e civile; peso del carico sul totale nazionale 12,2%; Roma 15 magistrati, 9.007 procedimenti, peso del carico sul totale nazionale 6,9%; Napoli, 16 magistrati, 7.117 procedimenti, peso del carico sul totale nazionale 5,1% fonte dati *webstat* al 23.9.2019 e relazione tecnica per la rideterminazione delle piante organiche Min. Giustizia - gennaio 2020). Lo stesso CSM, nel parere per la rideterminazione della pianta organica dei Tribunali per i Minorenni in data 4.5.2017, poneva il Tribunale milanese al I posto per sopravvenienze e al 4° posto per sottodimensionamento (popolazione di minori per ciascuna sede: 1.138.188 per Milano, 968.286 per Roma, 933.154 per Napoli).

Ed allora non possiamo non constatare che il nostro Distretto continua ad essere vittima di un trattamento deteriore rispetto ad altre comparabili sedi.

Sicuramente positiva è la recente notizia della firma del decreto ministeriale di nomina dei 251 magistrati ordinari vincitori del concorso a 320 posti indetto a maggio 2017: finalmente questi nuovi colleghi potranno iniziare il prescritto periodo di tirocinio, anche se diverranno operativi solo a fine estate 2021.

Vorremmo comunque ringraziarLa, sig. Ministro, per la Sua presenza, per l'attenzione che Ella ha sempre personalmente dimostrato nei nostri confronti, per avere finalmente avviato la revisione delle piante organiche del personale di magistratura, per i concorsi finalmente banditi, per l'effettivo avvio del personale alle diverse sedi giudiziarie. Ma chiediamo che i numeri siano distribuiti in modo più equilibrato.

Avremmo voluto limitarci ai ringraziamenti e dedicarci solo al resoconto dei risultati ottenuti, della posizione conquistata nel confronto europeo, degli effetti delle riforme. Avremmo voluto riferire delle pronunce più interessanti e dei casi più complessi di cui ci siamo occupati nel trascorso anno.

Tuttavia, non possiamo non rappresentare ancora una volta a Lei ed a tutta l'assemblea che gli Uffici del nostro territorio sono costantemente svantaggiati nelle assegnazioni, soprattutto per quanto riguarda il personale amministrativo.

Parto da un recente episodio che può apparire marginale, ma che è l'ultima conferma: concorso per assunzione di conducenti di automezzi (personale da noi assolutamente prezioso per l'attività giudiziaria: trasporto dei fascicoli da uno all'altro Ufficio, accesso alle carceri, ecc.):

distretto di Roma, 18 posti (+ 19 per l'amministrazione centrale), Napoli 14, Palermo 14, Genova 9, Milano 2.

Vediamo ora gli episodi precedenti. Ad esempio, assunzioni in esito al bando per assistenti giudiziari: finalmente al distretto di Milano venivano assegnate 290 persone (più delle altre sedi: a Roma 201, a Napoli 216), ma il saldo delle assegnazioni – sempre secondo i dati divulgati dallo stesso Ministero - dava un tasso di scopertura, dopo le assunzioni, per Milano del 21,94%, per Roma del 18,78, per Napoli del 19,37. Cosa accadeva in seguito? Ulteriori assegnazioni: Napoli 107, Roma 98, Milano 20.

In tal modo, l'attuale tasso di scopertura è pari al 29,6%, attestandosi su livelli ben superiori a quelli della media nazionale, che è pari al 20,25% (secondo i dati della relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia del 2018). Viste le generose assegnazioni per le altre sedi, per loro il tasso di scopertura sarà sicuramente diminuito, ma non per noi che restiamo sempre con una scopertura prossima al 30%, nonostante il notorio sottodimensionamento dell'organico. Il rapporto tra personale e numero di abitanti era alle rilevazioni del 2018 di 3 presso la Corte d'Appello di Milano, 5 presso quella di Roma e 4 presso quella di Napoli; adesso per queste due sedi sarà ulteriormente migliorato, dopo le assegnazioni di cui si è detto.

4

L'attività amministrativa è pesantemente gravata dalle incombenze conseguenti alla legge di stabilità del 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), che ha deliberato il passaggio delle attività di manutenzione degli Uffici giudiziari dai Comuni al Ministero e da questo, tramite il meccanismo delle deleghe gestorie, per la maggior parte delle incombenze, ai Presidenti delle Corti d'appello e – per quanto riguarda il settore della sicurezza – ai Procuratori Generali.

A seguito delle numerosissime deleghe così riversate dal Ministero sulle Corti territoriali (e sulle Procure Generali, per quanto riguarda i problemi della sicurezza), senza l'attribuzione delle necessarie risorse umane e finanziarie, il Presidente della Corte è stato costretto a richiedere un gravoso impegno da parte del personale per l'esecuzione delle delibere della Conferenza Permanente e per la stipula e gestione dei contratti necessari alla manutenzione delle sedi giudiziarie (i contratti in corso sono oltre 120).

Va considerato che negli anni il Comune di Milano aveva destinato alla manutenzione degli Uffici giudiziari milanesi fino a 40 persone, da ultimo ridotte a 30, ma comunque sempre in numeri importanti. Si fa

presente che le sedi giudiziarie di Milano sono ben 20 e che solo il Palazzo di Giustizia storico ha un'estensione di 160.000 mq. Si aggiungono poi il Palazzo di Via San Barnaba 50, il Tribunale per i Minorenni e tutte le altre sedi (aule bunker, archivi, ecc.).

In esito al Tavolo Tecnico svoltosi nello scorso anno presso il Ministero (cui hanno partecipato, il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale assieme ad alcuni Presidenti e PG delle più importanti Corti italiane), è stato stabilito di attribuire a ciascuna Corte d'Appello un certo numero di unità di personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri), sempre in quota degli organici già previsti. Per la Corte d'Appello di Milano sono previste per l'esercizio delle corrispondenti attività dell'intero Distretto 14 unità (non solo quindi per il circondario milanese ma per tutto il distretto; a fronte delle 30 persone di cui già dispone la Direzione di Napoli, con la prevista ulteriore assegnazione di altre 11 unità, e del fatto che a Roma, che pure fa capo direttamente al Ministero, saranno assegnate 9 unità).

Ancora una volta dobbiamo rilevare come il numero di tali persone appare assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze degli Uffici milanesi e dell'intero Distretto (9 Tribunali fra i più grandi d'Italia, 9 Procure, il Tribunale e la Procura dei Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza, la Corte d'Appello e la Procura Generale, per un totale di diverse decine di immobili, in cui sono collocate le sedi giudiziarie).

In ogni caso delle 14 persone previste ne è arrivata una sola (un architetto).

L'inadeguatezza di tale situazione, come pure della prospettiva raffigurata a regime, sono evidenti e costringono la Corte d'Appello – per far fronte all'attività giudiziaria che dovrebbe costituire e costituisce lo scopo principale del servizio Giustizia – a disporre applicazioni di alcune unità di personale da altri Uffici, che parimenti beneficiano di quelle attività di gestione e manutenzione che ricadono sulle sole forze della Corte d'Appello.

Devo poi rilevare che a distanza di un anno dal drammatico evento del 18 gennaio 2019, in cui un giovane avvocato ha subito gravissime lesioni di carattere permanente, i lavori di messa in sicurezza delle balaustre e dei parapetti del Palazzo non sono ancora stati avviati. Solo di recente ne è stato deliberato il finanziamento, cosicché si confida che – dopo i tempi tecnici necessari per l'aggiudicazione dell'appalto – i lavori potranno finalmente avere inizio.

La nostra solidarietà e tutti i nostri auguri vanno all'Avv. Antonio Montinaro per la terribile esperienza che sta vivendo.

Parimenti, non può tacersi dei gravissimi ritardi con i quali il Ministero della Giustizia risponde alle altre richieste urgenti formulate dalla Conferenza Permanente e reiterate insistentemente da questa Presidenza. Così è stato per il rifacimento dei meccanismi dei cancelli, la cui vetustà ha di recente determinato la chiusura di 8 di essi rispetto ai 12 totali (creando inaccettabili code all'unico ingresso valido rimasto aperto e mettendo a repentaglio la sicurezza nel loro utilizzo) che solo di recente è stato finanziato; così è per il rifacimento del sistema antincendio del Palazzo, giudicato non funzionale e necessitante di integrale ristrutturazione; così è per i molti interventi di adeguamento delle strutture del Palazzo rispetto alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), gestione che il Ministero ha riservato a sé, ma per i cui adeguamenti non riusciamo ad avere risposta o la risposta interviene con estremo ritardo.

In tale situazione ancora una volta si deve dare atto dello sforzo organizzativo e dell'impegno di tutto il personale amministrativo, che, sia pure a ranghi ridotti, è tuttavia riuscito a tenere il ritmo impresso da noi magistrati all'attività giudiziaria ed a compiere tutti i gravosi compiti del settore più propriamente amministrativo.

Al personale amministrativo ancora una volta va offerto l'attestato della nostra stima e della nostra gratitudine.

Non è stato minore l'impegno dei responsabili degli Uffici e dei magistrati tutti.

Nel nostro distretto, prima che in altre parti del Paese, si è realizzato da anni un cambio culturale profondo, un diverso modo di interpretare il ruolo del giudice, meno incline a soddisfare il proprio compiacimento e più propenso a rendere un servizio, più attento ai tempi in cui interviene la decisione e quindi impegnato nel recupero dell'arretrato e nel controllo della durata.

Anche nell'esame dei fascicoli, nella trattazione dei processi e nella stesura dei provvedimenti vi è stato un significativo rinnovamento, anticipando lo studio fin dalle prime battute processuali, evitando inutili rinvii ed indirizzando l'attività istruttoria verso quegli elementi essenziali all'accertamento della verità storica della fattispecie; infine, stendendo i provvedimenti in termini sintetici e logicamente strutturati nell'intento di fornire una risposta completa, priva di inutile sfoggio culturale e

finalizzata esclusivamente ad analizzare e disciplinare gli elementi indispensabili e sufficienti alla soluzione del caso dato.

Ciò comprova come competenze specialistiche, strategie integrate ed impegno, ben più delle riforme legislative processuali, possano valere a contenere i tempi della giustizia.

Analizzando i risultati, nel settore civile si è confermata la tendenza alla **riduzione delle sopravvenienze**, in appello ridottesi rispetto allo scorso anno ancora di oltre il 3% (precisamente - 3,58 %), in sintonia con la tendenza degli scorsi anni (riduzione dall'anno giudiziario 2015/2016: -11,93%). Fenomeno sicuramente dovuto alla rapidità del nostro intervento, che scoraggia comportamenti dilatori, ed alle scelte dell'Avvocatura, che imposta il proprio lavoro in maniera più rigorosa, evitando un accesso non meditato alla giustizia delle aule giudiziarie e cercando di svolgere attività di consulenza diretta a forme di composizione delle lite e di risoluzione stragiudiziale (ADR: *Alternative dispute resolution*, mediazioni, conciliazioni, etc.). E' infatti una ineludibile constatazione il rilievo che il contenzioso civile sia ormai sfrondata delle cd. cause bagattellari che difficilmente appartengono alle strategie del locale Foro e della cultura del territorio (come si è già detto, poco propenso a creare inutile contenzioso) e che nel settore penale sia parimenti ormai scongiurato il tentativo di proporre impugnazioni tese alla sola speranza della prescrizione (il tasso di prescrizione in appello e nel distretto è molto contenuto, pari al 2,91%, di gran lunga inferiore al dato nazionale che è pari al 24%). Rimane all'esito un contenzioso di particolare difficoltà, che coinvolge questioni di diritto incerte e dibattute o vicende che per la articolazione dei fatti o per numero delle parti appaiono di estrema complessità.

La *governance* di un Ufficio giudiziario non è solo questione di numeri: il carico dell'Ufficio non va solo misurato, ma va anche "pesato".

Per le ragioni che già sono state espresse con riferimento alle scoperture, nel settore civile nel trascorso anno giudiziario vi è stato un lieve calo nelle definizioni (- 2,21%), pur essendo l'indice di ricambio sempre positivo (118). Forte è stato il recupero della Sezione Lavoro che (grazie all'ufficio per il Processo costituito nel 2016 ed alle strategie messe in atto) è passata da un indice di ricambio di 117 nell'a.g. 2015/16 al 154 degli ultimi 2 anni, riducendo le pendenze da 4,760 del 2015/16 ai 1.787 di fine giugno 2019 e riducendo i tempi di definizione dai 31,6 mesi del 2015/16 (con la formula di magazzino 30,5) ai 18,5 mesi del 2018/19 (con la formula di magazzino 12,9), realizzando così finalmente

anche per detta Sezione il pieno rispetto del limite biennale della Legge Pinto e la rapidità di decisione che la materia richiede.

Si deve poi dare atto che i **procedimenti di equa riparazione** nel nostro ufficio sono molto contenuti (nel trascorso anno giudiziario in tutto 211 procedimenti), a fronte delle diverse migliaia presentati in altre sedi giudiziarie comparabili.

In conclusione, al 30 giugno 2019 i procedimenti civili pendenti risultano diminuiti di circa il 10% (-9,57%; nel settore civile ordinario, escluso lavoro, erano 7.661, contro gli 8.774 dell'anno precedente). Di questi, è importante evidenziarlo, il **92%** si riferisce a fascicoli iscritti nell'ultimo biennio e il **99%** a fascicoli iscritti nell'ultimo triennio. Considerando che la Corte d'Appello è giudice in primo ed unico grado per diverse materie (espropri, impugnazioni Consob, ecc.) e che per questi processi il termine del giusto processo deve quindi intendersi quello dei tre anni (previsti dalla cd Legge Pinto, Legge n. 89/2001), il totale delle decisioni in linea con le indicazioni del giusto processo quanto a durata (2 anni per i giudizi d'appello) assomma al **96,44%**.

Nel settore penale, contrariamente che per il civile, **le sopravvenienze sono in netto aumento**: + 7,65 rispetto al periodo precedente e + 18,31 rispetto al 2015/16. L'indice di ricambio documenta un saldo fra sopravvenienze e definizioni pari a 102 (2% in più i definiti rispetto ai sopravvenuti), ma è sicuramente in riduzione rispetto al passato (a.g. 2015/16 l'indice di ricambio era 127). Tale situazione, pur non raggiungendo livelli critici, induce ad un attento monitoraggio del settore e a studiare strategie che potenzino le sezioni penali e/o che riequilibrino le materie fra le diverse sezioni, non rinunciando tuttavia alle specializzazioni di ciascuna sezione.

Quanto alla **durata** deve riferirsi che i tempi di definizione, per entrambi i settori, sono **molto inferiori ai due anni previsti dalla Legge Pinto**, essendosi attestati per il **settore civile a 16,2 mesi** (con la formula di magazzino 15,6 mesi) e per il **settore penale a 13 mesi** (soli 3 mesi per i processi con i detenuti); quindi, ben al di sotto dei due anni previsti per il giusto processo e con netto miglioramento rispetto al passato (nell'anno giudiziario 2015/2016 la durata era di circa due anni: 23,8 mesi per il civile e di 22 mesi per il penale).

Grazie a tali risultati possiamo dare atto che il **98%** dei **processi penali** risulta iscritto nell'ultimo triennio e il **90%** **nell'ultimo biennio**.

Le rilevazioni numeriche della **Corte d'Assise** documentano nel trascorso anno giudiziario una sostanziale uniformità delle

soppravvenienze (55 al 30.6.2019, erano stati 60 nel precedente anno). L'indice di ricambio è stato lievemente inferiore al pareggio fra sopravvenienze e definizioni, ma la recente assegnazione alla I Sezione Assise di un ulteriore presidente consentirà di riportare il saldo al positivo.

Ugualmente significativo è il parametro della **stabilità delle decisioni**, che ha riguardo sia alla percentuale di sentenze impugnate rispetto a quelle emesse, sia alla percentuale dei casi in cui la decisione impugnata venga confermata nel successivo grado di giudizio. Nei casi in cui l'impugnazione viene proposta, è rilevante quantificare il tasso di conferma (c.d. *reversal rate*) nel successivo grado di giudizio: il valore di tale indice rafforza, ove elevato, l'idea della prevedibilità della decisione, disincentivando impugnazioni manifestamente infondate, svolte a fini puramente dilatori o a fini prescrittivi, e consentendo ai giudici del gravame di dedicare un tempo maggiore allo studio e all'approfondimento delle questioni giuridiche realmente controverse.

Nel **settore civile** la percentuale di riforma, rispetto al totale delle definizioni della Corte di Appello (n. 9.360), è pari al **3,5%**, percentuale assai bassa, che indica una forte "tenuta" dei provvedimenti definitivi della Corte d'Appello di Milano.

Nel **settore penale** il rapporto fra numero totale delle definizioni e pronunce di riforma risulta pari al **7%**, percentuale che appare in lieve rialzo rispetto al passato, in gran parte dovuta ai molti rinvii scaturiti dalla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha inciso sulla norma che regola la durata delle sanzioni accessorie in caso di fallimento.

In base ai dati riferiti, l'operato della Corte deve essere valutato in termini positivi anche ai fini della prevedibilità. La stabilità delle decisioni, infatti, ha riflessi diretti sulla cd "calcolabilità giuridica", fattore decisivo per la deflazione del contenzioso.

Quanto all'andamento complessivo ed alle caratteristiche della **giustizia civile nel Distretto**, l'analisi dei dati statistici evidenzia una certa flessione del numero di sopravvenienze complessive (passate da 362.018 (a.g. 2015/2016), a 356.239 (a.g. 2017/2018), a 347.445 nell'a.g. 2018/2019) e una lieve diminuzione del numero delle definizioni (-1,81%), ma in ogni caso una buona contrazione delle pendenze finali (-5,33%). Anche nelle materie delle esecuzioni immobiliari si registra una flessione (i numeri delle sopravvenienze nelle esecuzioni mobiliari sono

stabili), come pure nella materia fallimentare, dove sono diminuite le sopravvenienze e aumentate le definizioni.

Nel **settore lavoro** le sopravvenienze appaiono, nell'ultimo triennio, in progressiva diminuzione, sia quelle del I grado, sia quelle del II grado (seppure in misura più lieve), essendo passate in I grado dalle 24.692 del 2015/2016 alle 21048 del 2018/19; in II grado da 1.784 a 1.628.

Riferendo la situazione del più importante Tribunale del Distretto, **il Tribunale di Milano**, si deve ribadire la significativa scoperta di magistrati, sempre al di sopra del 10% per i giudici, con punte del 27% per la sezione lavoro e del 17% per i presidenti di sezione. Anche nell'ambito distrettuale le scoperture del personale di magistratura registrano un numero considerevole di posti vacanti: se la media complessiva è pari all'8,46%, vi sono punte che - ad esempio, nei Tribunali di Como e Varese - oscillano tra il 16% e il 20% (dati CSM al 31/12/2019).

Quanto al personale amministrativo del Distretto, al 30.6.2019 presso il Tribunale di Milano erano presenti 574 unità su 736 in organico. Malgrado l'inserimento degli assistenti giudiziari di nuova nomina, la scoperta complessiva, che si era nel periodo precedente sensibilmente ridotta (dal 29,7% al 21,5%), è ora tornata a salire (22,2%).

10

In quasi tutti gli Uffici Giudiziari il tasso di scoperta, rilevato al 30 giugno 2019, presenta punte che arrivano in taluni casi oltre il 40% (Busto Arsizio e Monza), 34,3% (Como), 31,3% (Pavia), 32,5% (Lecco), 30,3% (Lodi), 25% (Varese), 22% (Milano).

Nonostante tali scoperture e nonostante l'aumento dei flussi in ingresso (circa + 10%), il Tribunale di Milano evidenzia un calo delle pendenze, nel settore civile, in linea con gli anni precedenti (i dati concernenti il periodo in esame, a.g. 2018/2019 registrano una pendenza complessiva del contenzioso ordinario, sommario e esecuzioni secondo i registri SICID e Siecic, ridottasi al 30.6.2019 a n. 82.078 procedimenti, rispetto ai 90.187 del 30.6.2018).

Con riguardo al contenzioso in tema di **immigrazione**, che per la Corte d'Appello è in via di esaurimento, in Tribunale il carico è particolarmente gravoso. E' stata istituita la sezione specializzata (la Sez. 12°), impiegando notevoli risorse di magistrati e funzionari amministrativi, sottratti ad altri settori. Per tale contenzioso si registra una sopravvenienza di 5.715 procedimenti, destinata a incrementarsi, attese le pendenze e le definizioni della Commissione Territoriale, con difficoltà di smaltimento inevitabili, nonostante il continuo rafforzamento della compagine della sezione specializzata. Si tratta, inoltre, di procedimenti che prevedono una definizione collegiale, senza

possibilità di inserimento del giudice onorario, come disposto dalla più recente previsione di legge (D.L. n. 13/2017, convertito nella legge n. 46/2017). La medesima legge ha introdotto l'inappellabilità delle decisioni del Tribunale, con l'effetto di rendere queste solo ricorribili per cassazione e di portare all'esaurimento dei procedimenti pendenti in appello (al 30.6.2019, 959 proc.pendenti, che saranno quindi esauriti entro il primo semestre del corrente anno).

Il **contenzioso civile del Tribunale di Milano** è stato particolarmente gravoso per la Sezione Impresa: in particolare per le procedure antitrust, quale effetto della concentrazione della competenza per tutto il nord d'Italia, di cui al D.lgs n. 3/2017, e di recente per il contenzioso che è sorto nei confronti di Arcelor Mittal, tuttora pendente. Quanto alle procedure concorsuali (sez. seconda), basti pensare a ILVA (23.000 domande di ammissione al passivo) e a IDB - Intermarket Diamond Business, con oltre 20.000 domande. Procedure che, per i tempi di verifica, hanno dimostrato un'eccezionale capacità di risposta giudiziaria, messa in atto dal Tribunale di Milano in totale autosufficienza, senza alcun apporto di risorse esterne.

Nel **settore Lavoro** di primo grado, un deciso aumento del carico è derivato dalle modifiche del processo del lavoro introdotte dalla c.d. **Riforma Jobs Act** (Legge n. 183 del 10 dicembre 2014), i cui decreti applicativi sono stati emanati nel 2015 e hanno comportato significativi riflessi sui ricorsi connessi ai licenziamenti, ai contratti a termine e ad altri rilevanti profili del rapporto di lavoro. Permangono, inoltre, gli effetti sul contenzioso della c.d. **Riforma Fornero** (Legge n. 92/2012), come emerge dal fatto che nel periodo 1.7.2018/30.6.2019 i procedimenti sopravvenuti secondo il "rito Fornero" per la sola fase sommaria sono stati n. 730. Al di là del mero dato numerico, va comunque apprezzato che tali procedimenti presentano un peso specifico particolare e richiedono la trattazione in tempi brevissimi; inoltre, l'ordinanza definitiva presenta, il più delle volte, profili di complessità paragonabili alle sentenze. A tali procedimenti segue, di solito, un ricorso di opposizione all'ordinanza; il che determina una duplicazione del carico di lavoro per la stessa vicenda. Infine, la recente approvazione della **legge 9.8.2018 n. 96 (c.d. Decreto dignità)** fa temere un incremento del contenzioso, in relazione alle modifiche introdotte nel regime dei contratti a termine, materia che già in passato ha costituito fonte di un numero rilevante di ricorsi.

In tale situazione i risultati della Sezione Lavoro del Tribunale vanno valutati come eccezionali, stante il forte sottodimensionamento della

sezione (22 giudici più 1 presidente, a fronte di 54 giudici e 4 presidenti a Roma e di 57 giudici e 4 presidenti a Napoli) e le scoperture di magistrati nel periodo (arrivate fino al 27%). La durata dei processi (n. 12.893 nuovi ricorsi nell'a.g. 2018/2019) si è attestata, nel periodo considerato, a 125 giorni, circa 4 mesi (erano 12,8 nel 2007).

Per il **settore penale** del Tribunale di Milano si deve riferire un aumento delle pendenze dei procedimenti dibattimentali, tanto che per il loro smaltimento sono stati attuati vari interventi (riassetto delle sezioni e delle relative competenze, in particolare per l'area penale economica, l'area dei reati contro la P.A. e quella dei cd. soggetti deboli. Anche l'area della criminalità organizzata registra un aumento delle pendenze (monocratiche da 1.888 a inizio periodo a 2.412 a fine periodo; collegiali, da 84 a 97), dovuto all'incremento delle sopravvenienze nel periodo di riferimento.

Come dato comune agli altri **Tribunali del Distretto**, si segnala il proseguimento di una significativa flessione delle richieste di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., quale conseguenza sia dell'introduzione del patteggiamento in appello, sia dell'emanazione di norme ordinamentali sulle competenze dei VPO, comportanti la necessità di concordare la pena con il P.M. titolare o con l'aggiunto di turno, situazione che è percepita dai difensori come un notevole aggravio, e che induce a preferire nella scelta del rito il giudizio abbreviato. Ciò determina un aggravio in relazione alla durata del processo e soprattutto all'attività di redazione della motivazione delle sentenze.

Risulta poi confermata la scarsissima incidenza a fini deflattivi delle novità normative in tema di procedibilità, dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p. nonché di quello della non punibilità ex art. 131 bis c.p., anche se si evidenzia per quest'ultimo che, a quattro anni dalla sua introduzione, l'istituto è a regime e trova applicazione già dinanzi al GIP, con la richiesta di archiviazione nella fase delle indagini preliminari.

Affrontando ancora il tema degli **effetti delle riforme**, può dirsi **che per il settore civile** le leggi di riforma più recenti non hanno ancora avuto modo di essere applicate in appello e comunque avranno ricadute sul contenzioso solo in futuro. Così in particolare accadrà per la **Sezione Impresa**, per la quale si registrerà un significativo aumento, del contenzioso in materia antitrust, posto che con il D.Lgs. n. 3/2017, di

recepimento della Direttiva 2014/104, la competenza per le azioni risarcitorie in materia antitrust è stata concentrata in sole tre sedi giudiziarie, Milano per il Nord d'Italia, Roma per il Centro e Napoli per il Sud. Per la sezione Impresa di I grado l'aumento si è già evidenziato (dai 29 procedimenti sopravvenuti del 2017/2018, si è passati a 106 nuove iscrizioni nello scorso anno). Un ulteriore e significativo aumento delle pendenze si potrebbe poi registrare con l'applicazione della L. n. 31/2019, in un primo tempo prevista a far data dal 19.4.2020 ed ora differita con il cd. Decreto Milleproroghe al 19.10.2020, che attribuisce alla Sezione Impresa tutte le **azioni di classe** e, dunque, le azioni risarcitorie e restitutorie conseguenti a lesioni di diritti individuali omogenei, a prescindere dalla materia in concreto trattata. Il che, considerata l'estrema varietà dei loro possibili oggetti, induce non pochi dubbi sull'effettivo permanere del fattore 'specializzazione' della sezione, essendosi privilegiato il mero aspetto processuale dell'azione di classe.

Analogamente solo in prospettiva futura va valutato l'effetto della **riforma Gelli-Bianco** (legge n. 24 dell'8 marzo 2017, entrata in vigore il 1° aprile 2017), che ha rivisitato la materia della responsabilità sanitaria, precedentemente disciplinata dalla legge 8 novembre 2012 (legge Balduzzi), con l'obiettivo di ridurre il contenzioso nell'ambito della responsabilità medica e di tutelare le ragioni del personale sanitario spesso arbitrariamente esposto ad azioni strumentali.

Quanto alla materia della **crisi d'impresa** e dei fallimenti le problematiche che coinvolgono le Sezioni Specializzate di primo e secondo grado (rispettivamente la 2° civile del Tribunale e la 4° civile della Corte d'Appello) sono rilevanti: per la quantità di fallimenti ed in genere di procedure concorsuali e per la complessità delle procedure, dovuta ai repentini cambiamenti normativi succedutisi dal 2006 in poi. La radicale riforma introdotta con il D.Lgs. n. 14/2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), salvo che per alcune disposizioni, entrerà in vigore solo a partire dal 20 agosto 2020, con la definitiva abrogazione della legge n. 267/1942.

Quale effetto della riforma all'esame merita di essere menzionata la regolamentazione (finalmente espressa alla luce della precedente sola elaborazione giurisprudenziale) dei **rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali** alla data di apertura della procedura, così risolvendo almeno in parte i problemi posti dall'art. 72 L.F. (disciplina dei rapporti pendenti) che aveva dato luogo ad un nutrito dibattito giurisprudenziale. L'art. 189 del D. Lgs n. 14/2019 ha introdotto una disciplina a se stante per i rapporti di lavoro pendenti alla

data di avvio alla procedura concorsuale, escludendo che l'apertura della liquidazione giudiziale possa essere motivo di licenziamento, prevedendo la sospensione dei rapporti in corso, e rimettendo al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, e sentito il comitato dei creditori, la scelta di subentrarvi assumendone i relativi oneri, ovvero di recedere da detti rapporti di lavoro.

Tali riforme tuttavia allo stato non hanno ancora avuto ricadute significative sull'attività giudiziaria. I loro effetti si vedranno solo a distanza di tempo in primo grado e a maggior ragione in grado d'appello.

Ha già avuto effetti significativi sul contenzioso della Sezione Lavoro la c.d. **riforma della Buona Scuola** (legge n. 107/2015), che ha prodotto un elevato numero di ricorsi avviati dagli insegnanti (pari a circa il 10% delle cause nuove). In particolare, il contenzioso coinvolge cause promosse dagli insegnanti esclusi dalle graduatorie (cd. GAE), dai docenti della scuola primaria e dell'infanzia (in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ma non di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello), da insegnanti stabilizzati su cattedre nelle scuole della Lombardia (aventi molte cattedre scoperte), che lamentano la mancata assegnazione ad istituti scolastici vicini alle zone geografiche di provenienza, zone che al contrario hanno poche cattedre scoperte.

14

Quanto agli **effetti delle riforme nel settore penale**, si deve dare atto dell'aumento dei casi di **rinnovazione istruttoria** per rivalutazione delle prove dichiarative nelle ipotesi di appello del pubblico ministero mirante al ribaltamento della sentenza di proscioglimento, quale effetto delle pronunce della Corte EDU e di quelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonché dal nuovo comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. (aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3.8.2017). Ciò è maggiormente avvertito dalla Prima Sezione della Corte che si occupa tabellarmente di reati contro soggetti deboli; infatti, nelle ipotesi di procedimenti per violenze sessuali in danno di minori, in cui la prova dichiarativa costituita dalla testimonianza del minore è di fatto la prova regina, il ricorso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, magari a distanza di anni dalla consumazione del reato, appare ormai non più un fatto episodico. L'eventualità, oltre che traumatica per il minore, magari non più tale, produce di fatto un effetto negativo sull'attività ordinaria della sezione chiamata ad occuparsene.

Fra le numerose altre riforme del settore penale, vanno certamente prese in esame le problematiche connesse alla discussa **riforma delle prescrizioni**.

Basti a tal riguardo considerare come i dati statistici dei Tribunali e della Corte testimoniano che il crescente miglioramento della funzionalità complessiva del sistema determina una costante diminuzione dei casi di prescrizione (il dato delle prescrizioni come si è detto nel distretto è pari al 2,91%, di gran lunga inferiore al dato nazionale che è pari al 24%), cosicché anche i temuti effetti del blocco o della sospensione della prescrizione avranno per la nostra sede giudiziaria una ricaduta contenuta in termini numerici e di possibile dilatazione dei tempi del giudizio.

E' certo, infatti, che alla riduzione delle pendenze è fisiologicamente correlata la riduzione delle dichiarazioni di prescrizione. E questo perché i processi non scontano lunghi tempi di fissazione o illimitate permanenze negli armadi, ma si celebrano in tempi ragionevoli. Ulteriore strategia vincente anche ai fini del controllo della prescrizione è l'attività preliminare di esame degli atti di appello, che consente di rilevare, reato per reato, il termine di prescrizione, operazione fondamentale per la calendarizzazione, oltre che per individuare i reati di imminente prescrizione o quelli ormai prescritti (e, se del caso, definirli con sentenza predibattimentale).

Interessa ancora l'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione «dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi», ipotesi introdotta dalla nuova formulazione dell'art. 159 c.p. Tale soluzione tuttavia ha una portata limitata, applicandosi soltanto ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017.

Ben più ampia è la portata della **riforma di cui alla legge n. 3/2019**, che è diretta ad incidere in modo più profondo sull'efficacia dell'istituto. Tale ultima riforma, operativa dal 1° gennaio 2020, sulla quale a tutt'oggi è in pieno svolgimento un serrato dibattito parlamentare, intende evitare il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ponendo problemi di impatto sulla durata del processo. La legge n. 103/2017, con la formulazione dell'art. 159 c.p., infatti aveva previsto due eventuali periodi di sospensione della prescrizione dopo la condanna in primo e/o in secondo grado, ciascuno per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi, in definitiva prevedendo, di fatto, un allungamento del termine di prescrizione al massimo di tre anni. La nuova riforma di cui alla legge n. 3/2019, viceversa, prevedendo la "sospensione" (ma il termine è atecnico posto che l'istituto della sospensione, secondo la stessa norma,

è legato ad altre ipotesi) della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, sembra porre problemi in relazione ai principi costituzionali, a partire da quello della “ragionevole durata del processo”, consacrato dall’art. 111 Cost., nonché di rapporto col diritto comunitario, a fronte del dettato dell’art. 6 CEDU.

Il dibattito è aperto: se la prescrizione rappresenta una patologia del sistema, al tempo stesso l’istituto della c.d. sospensione non può essere un rimedio all’irragionevole durata del processo, problema che deve essere risolto per altre vie.

Nondimeno, si deve necessariamente osservare che, se da un lato la legge n. 3/2019 contiene il rischio di un allungamento dei tempi del processo in appello ed in cassazione, dall’altro la stessa potrebbe determinare una riduzione del numero delle impugnazioni (quelle strumentali al perseguimento del “traguardo” della prescrizione).

In ogni caso sulla riforma si potrà formulare un giudizio più ponderato più avanti, anche se già sin d’ora si può evidenziare che per il distretto di Milano le nuove disposizioni avranno comunque un’incidenza molto limitata, stante il basso tasso di prescrizioni che maturano in appello.

16

Quanto al cd. **concordato in appello**, lo stesso, abrogato nel 2008, è stato reintrodotta con la formulazione dall’art. 599 bis e dell’art. 602 comma 1 bis c.p.p.; tale reintroduzione è stata accolta con favore, in considerazione dell’efficacia deflattiva che avrebbe potuto comportare per il giudizio penale di appello.

Si può ribadire, come già affermato nella relazione dello scorso anno, che l’istituto non ha raggiunto l’effetto deflattivo sperato, e ciò a causa della discutibile scelta delle “esclusioni oggettive”, coincidenti con quelle del cd. patteggiamento “allargato”, ma indicative di una certa diffidenza verso l’istituto. Inoltre, i reati più ricorrenti nelle aule di giustizia sono esclusi dall’applicazione dell’istituto. Ed ancora, il ricorso al concordato avviene sistematicamente solo dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio: l’accordo, laddove venga raggiunto tra il difensore ed il Procuratore Generale, è spesso portato alla conoscenza della Corte solo il giorno d’udienza, quando ormai lo studio del fascicolo è già ampiamente avvenuto anche in relazione ai motivi oggetto di rinuncia.

Si fa rinvio al testo della relazione per l’impatto di altre recenti riforme.

Merita ancora svolgere qualche cenno alla **situazione carceraria e agli Uffici di Sorveglianza**. Alla data del 30.6.2019 la popolazione

carceraria degli istituti del Distretto era la più elevata sull'intero territorio nazionale. Permane in tutti gli istituti carcerari una situazione di grave sovraffollamento, ulteriormente peggiorata rispetto allo scorso periodo (1.7.2017 – 30.6.2018). In tutto il Distretto, a fronte di una **capienza regolamentare di 5.120 posti, i detenuti presenti negli istituti sono pari a 6.947**, con un affollamento medio pari al **135,68%**. Le donne detenute risultano essere poco più del 5% del totale, mentre gli stranieri costituiscono mediamente circa il 40% della popolazione carceraria.

La situazione si delinea, quindi, come estremamente critica raggiungendo punte drammatiche: a Busto Arsizio l'affollamento è pari al 185,83%, a Como addirittura al 202,16%, Lodi 180,00%, Vigevano 167,77%, Monza 163,77%. Nel carcere milanese di San Vittore l'affollamento arriva al 128,82%.

Riflesso immediato di tale situazione è il dato statistico dei procedimenti avviati: complessivamente si è registrato un aumento delle sopravvenienze rispetto a quelle del periodo precedente (2,7%: si è passati dalle n. 12.686 iscrizioni a ruolo del 2017/2018, agli attuali n. 13.031 nuovi procedimenti). Da segnalare tuttavia che, nonostante le scoperture, vi è stato un aumento dei procedimenti definiti.

17

Nell'ambito della modernizzazione degli Uffici va ascritta la **digitalizzazione del processo**.

Il **Processo Civile Telematico** è ormai pienamente realizzato in tutto il Distretto, con recenti iniziative dei Magrif e dell'ufficio UDI per migliorare la Consolle del Magistrato in relazione alle esigenze applicative.

Viene diffusamente segnalata dagli Uffici del Distretto la **carenza di assistenza tecnica** che non consente di ovviare con celerità alle frequenti problematiche connesse all'utilizzo di Consolle, con conseguente rallentamento del lavoro dei magistrati.

Permane, essendosi anzi aggravato, il **sottodimensionamento del CISIA di Milano**, già segnalato lo scorso anno, a fronte di un impegno via via aumentato con l'avvio delle nuove applicazioni, soprattutto in ambito penale.

Per quanto concerne il **settore penale** è ormai consolidata l'utilizzazione del Sistema Informativo della Cognizione Penale – SICP, nonché del Sistema delle Notifiche Penali – SNT per le comunicazioni destinate a tutte le parti del processo penale (ad eccezione degli imputati che non abbiano eletto domicilio presso il difensore).

Per gli Uffici minorili, che sono ancora esclusi dall'utilizzazione del telematico, si chiede che si concluda presto il processo di digitalizzazione.

La strada verso l'innovazione e la digitalizzazione è tracciata, sia nel processo civile che in quello penale; le difficoltà attuative devono essere risolte nel coordinamento fra tutti gli Uffici, ma richiedono il supporto del Ministero in termini di **potenziamento del CISIA** e per la **indispensabile assistenza tecnica**.

Arrivando alle **conclusioni**, ancora una volta devo affermare che il perseguimento degli obiettivi riassunti non sarebbe stato possibile senza la collaborazione dell'Avvocatura ed il fattivo impegno di tutti gli Ordini del Distretto. *In primis* il nostro ringraziamento va formulato nei confronti del Consiglio dell'Ordine di Milano e del suo Presidente, Avv. Vinicio Nardo, che sono stati al nostro fianco nelle situazioni di criticità evidenziate, offrendoci una significativa collaborazione, che ha trovato le sue espressioni più rilevanti nella sottoscrizione delle Convenzioni per i tirocini (ex art. 73 L. n. 98/2013 e ex art. 44 L. n. 247/2012) e nella Convenzione per la messa a disposizione di alcune unità di personale impegnato presso gli Uffici giudiziari, in particolare a quelle funzioni di cui più specificamente beneficiano gli avvocati. Analoghi apprezzamenti per la valida collaborazione messa in atto sono stati espressi da tutti i Presidenti dei Tribunali del Distretto, nei confronti dei rispettivi Ordini professionali.

Infine, i risultati ottenuti sono frutto delle sinergie realizzate con le Istituzioni locali con le quali continua nel tempo una proficua collaborazione. Ne sono esempio l'impegno di risorse e di competenze che il Comune di Milano ha offerto negli anni e la stipula con la Regione Lombardia di una Convenzione per la

fruizione da parte degli Uffici di personale messo a disposizione dalla Regione stessa, ancorché sia poi mancata l'effettiva disponibilità di detto personale, fatta eccezione per un paio di unità.

Voglio ancora ricordare e ringraziare le diverse Università ed associazioni che nello spirito del volontariato e dell'impegno civile ci coadiuvano con interventi diversi (così l'Associazione Alpini, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, l'Associazione Prospera).

Un particolare ringraziamento va formulato al Provveditorato alle Opere Pubbliche che, nelle difficoltà rappresentate e con il forte sottodimensionamento anche di questo ente rispetto al territorio e alla gravosità dei compiti, ci ha affiancato nella manutenzione dei nostri Uffici.

Rivolgo infine un ringraziamento ai Presidenti dei Tribunali del Distretto, ai Presidenti di Sezione ed ai colleghi della Corte che hanno accettato di coadiuvarmi in questo anno giudiziario. I risultati raggiunti sono da condividere tutti insieme, quale frutto dell'impegno e della dedizione di tutti. Saluto in modo particolare i colleghi Presidenti e Consiglieri che hanno lasciato la magistratura nell'ultimo anno. Così i Presidenti Amedeo Santosuosso, Oscar Magi, Fabio Tucci, Renato Bricchetti. Quest'ultimo, già Presidente Vicario della Corte ha assunto il prestigioso ruolo di presidente di Sezione della Corte di Cassazione. A lui ed a tutti i Presidenti e Consiglieri che hanno cessato il loro incarico va il nostro ringraziamento. Il loro contributo è stato determinante per i risultati raggiunti e per l'impronta di efficienza impressa alla Corte milanese.

I risultati illustrati dalla relazione non solo testimoniano l'impegno profuso da tutti nel trascorso anno giudiziario, ma consentono di affermare che nel Distretto della Corte d'Appello di Milano il "sistema giustizia" ha raggiunto obiettivi che - possiamo dire con umiltà, ma nello stesso tempo con orgoglio e, crediamo, con obiettività - appaiono più che soddisfacenti in termini quantitativi e qualitativi, tanto da porre il nostro territorio all'avanguardia nel Paese e da rendere la città capace di reggere il confronto con le più avanzate giurisdizioni europee.

Solo la disponibilità al cambiamento, il leale confronto e le sinergie costruttive possono migliorare il servizio offerto ai cittadini ed alle imprese nel settore della Giustizia e contribuire ad aumentare il livello di fiducia all'interno del Paese ed all'estero, in modo da rendere il nostro territorio affidabile per le istituzioni comunitarie, attrattivo per gli investimenti, sicuro per la popolazione.

